

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2579

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(AMATO)**

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(GUARINO)**

E DAL MINISTRO PER LE FUNZIONI CONNESSE AL RIORDINAMENTO

DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**(BARATTA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI

**(TESINI)**

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**(PAGANI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MANCINO)**

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(BARUCCI)**

—

Delega per l'istituzione di agenzie per i servizi pubblici

*Presentato il 27 aprile 1993*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La trasformazione in società per azioni e l'avvio del processo di privatizzazione di numerosi soggetti pubblici operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità, in particolare dell'energia e dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni, rende necessario avviare con urgenza un nuovo assetto del

sistema regolatore dei pubblici servizi. A tale proposito quattro fattori appaiono particolarmente critici:

il progresso tecnologico, che indebolisce o elimina le condizioni di monopolio naturale che caratterizzavano molti di essi;

il probabile cambiamento negli assetti proprietari di molti gestori, che richiede una regolazione più formalizzata e meno discrezionale che nel passato;

l'evoluzione della normativa comunitaria, che tende ad introdurre condizioni di crescente concorrenza;

la necessità di promuovere ampi recuperi di efficienza e di qualità, che gli assetti di regolazione esistenti si sono rivelati sostanzialmente incapaci di ottenere.

Il quadro che si delinea per i pubblici servizi nei prossimi anni e quindi notevolmente più complesso che nel passato: vi sarà una molteplicità di operatori, sia privati sia pubblici, legati da rapporti di fornitura in alcuni mercati e da rapporto di concorrenza in altri.

A tale riguardo, il piano di riordino delle partecipazioni del Tesoro, di cui al documento dell'8 aprile 1993, indica tra l'altro le date in cui vanno collocate sul mercato alcune tra le principali imprese esercenti servizi, quali in particolare l'ENEL ed il gruppo STET.

Perché tale risultato sia conseguibile, sono condizioni imprescindibili che il servizio sia remunerativo e che anche nel periodo successivo alla collocazione sul mercato siano garantiti all'impresa ricavi che coprano integralmente i costi ed assicurino un utile adeguato all'imprenditore. Nello stesso tempo va attuata una tutela imparziale e pronta agli utenti circa la piena funzionalità, la regolarità e l'efficienza del servizio. Il disegno di legge delega persegue questo obiettivo con una formula innovativa, che attrae i rapporti dell'impresa, sia con le autorità che con gli utenti, nell'ambito del diritto privato, realizzandosi per questa via una tutela piena ed effettiva dei diritti delle parti, basata su accertamenti e valutazioni sostanziali.

A tale scopo nella delega è prevista l'istituzione di distinte agenzie che opereranno, dotate di elevata competenza tec-

nica, in condizioni di autonomia e di indipendenza nei settori dell'energia e dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni ed in altri eventuali settori da individuare in un momento successivo al fine di affrontare i complessi problemi tecnici dei mercati con assoluta indipendenza rispetto agli operatori pubblici e privati ed in risposta al mutare delle condizioni tecnologiche e di mercato.

La nomina degli amministratori delle agenzie sarà disciplinata in modo da garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Tra i principi e i criteri direttivi ai quali si dovrà adeguare la legislazione delegata assume particolare rilievo l'attribuzione alle agenzie dei compiti di valutazione delle condizioni generali di contratto, di vigilanza sulla regolarità e sull'efficienza del servizio, nonché sulla piena tutela dei diritti degli utenti; le agenzie relazioneranno inoltre al Parlamento ed al Governo sulla situazione e le esigenze del settore di riferimento e renderanno pubbliche le condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza e di migliorare la concorrenza dell'offerta.

È previsto poi l'obbligo per le imprese di prestare il servizio in condizioni di uguaglianza a favore di chiunque ne faccia richiesta e di adottare tecniche organizzative del servizio per assicurare all'utente la migliore qualità delle prestazioni.

La normativa delegata dovrà prevedere il diritto dell'imprenditore ad un adeguato utile di impresa e saranno utilizzate tecniche di adeguamento delle tariffe alle variazioni dei costi e dei prezzi.

L'organizzazione delle agenzie, nonché i rapporti tra imprese esercenti i servizi tra le pubbliche autorità e gli utenti saranno disciplinati dalle norme di diritto privato, consentendo di istituire nell'ambito dell'Agenzia procedure quasi giudiziali per la tutela delle posizioni contrapposte degli utenti e dell'imprenditore.

Le determinazioni delle agenzie, sottratte ad ogni influenza politica ed ammi-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nistrativa, assumeranno così il carattere oggettivo di un arbitraggio e le azioni avverso di esse, per manifesta erroneità o iniquità, saranno attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le agenzie saranno dotate di autonomia finanziaria e contabile mentre gli uf-

fici e le piante organiche dei ministeri competenti per settore saranno riordinati in relazione ai compiti attribuiti alle agenzie.

Il provvedimento non comporta oneri di spesa e pertanto non è stata compilata la relazione tecnica.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla progressiva istituzione di agenzie con i compiti di cui alla lettera *f*) nei settori in cui sono esercitati servizi in condizione di monopolio, quasi monopolio o oligopolio, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) individuazione dei servizi soggetti alla disciplina della presente legge, tra i quali comunque quelli dei settori dell'energia e dell'acqua, dei trasporti pubblici nonché delle poste e delle telecomunicazioni, con previsione delle procedure per l'estensione della disciplina ad altri servizi, al fine di:

1) tutelare l'interesse degli utenti in relazione alle tariffe ed alla qualità dei servizi forniti;

2) promuovere, con riguardo alle attività commerciali distinte ma collegate ai settori di riferimento, una effettiva competitività, una maggiore efficienza e lo sviluppo di nuove tecnologie;

*b*) previsione dell'obbligo per le imprese di prestare il servizio a favore di chiunque ne faccia richiesta, in condizioni di uguaglianza per ciascun utente o per classi di utenti e di adottare tecniche di organizzazione, produzione e distribuzione del servizio idonee ad assicurare la migliore qualità delle prestazioni in condizione di massima economicità per l'utente;

*c*) previsione di una disciplina delle tariffe che riconosca il diritto dell'imprenditore alla copertura dei costi e ad un ragionevole utile d'impresa ed abbia carattere incentivante ai fini dell'efficienza e

della compressione dei costi. Saranno utilizzate tecniche di adeguamento delle tariffe alle variazioni dei costi e dei prezzi, corrette in relazione alla crescita della produttività nel settore, tenendo anche conto dei livelli di efficienza riscontrabili per analoghi servizi in altri Paesi;

d) previsione di procedure celeri ed efficaci, a costi adeguati, idonee a garantire i diritti degli utenti, nonché determinazione delle condizioni di rappresentatività delle associazioni democraticamente costituite ammesse a far valere gli interessi degli utenti; le istanze proposte dai singoli utenti saranno deliberate, ai fini della decisione della loro ammissibilità e non manifesta irrilevanza, secondo le discipline degli analoghi organi europei;

e) previsione dell'assoggettamento al diritto privato dei rapporti giuridici dell'impresa esercente il servizio con le pubbliche autorità e gli utenti;

f) attribuzione a ciascuna agenzia dei seguenti compiti:

1) valutazione delle condizioni generali di contratto e, sulla base degli impegni assunti contrattualmente dalle parti, vigilanza sulla regolarità, sull'efficienza e sull'economicità del servizio, nonché sulla piena tutela dei diritti degli utenti;

2) relazione periodica al Parlamento e al Governo sulla situazione, le esigenze e l'evoluzione del settore di riferimento, formulando proposte per iniziative che comunque interessino il settore stesso;

3) pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti, nonché di migliorare la concorrenzialità dell'offerta;

g) attribuzione di funzioni in merito alla definizione di *standard*, e dei relativi controlli, che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e degli impegni comunitari ed internazionali in materia;

h) previsione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per manifesta erroneità o iniquità, avverso le determinazioni delle agenzie;

*i)* organizzazione delle agenzie sulla base delle norme del diritto privato e in modo da garantire l'indipendenza e la trasparenza dei comportamenti e la piena tempestività ed efficacia delle determinazioni;

*l)* attribuzione a ciascuna agenzia di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile;

*m)* disciplina di un procedimento di nomina degli amministratori delle agenzie che ne garantisca l'indipendenza e l'imparzialità, nonché la professionalità;

*n)* previsione per gli amministratori delle agenzie del divieto di prestare, a pena di decadenza, attività professionali o di consulenza, di ricoprire la carica di amministratore o prestare servizio presso enti pubblici o privati e di ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura;

*o)* fissazione delle indennità spettanti agli amministratori delle agenzie con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro;

*p)* riordino degli uffici e delle piante organiche dei ministeri competenti per settore in relazione ai compiti attribuiti alle istituende agenzie e previsione di criteri per l'utilizzazione del personale di detti uffici.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle agenzie di cui al comma 1 si provvede con utilizzo di quota parte dei ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi di cui alla lettera *a)* del comma 1, secondo criteri e modalità da determinare con decreti dei ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti.